


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1440 II Legislatura

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE APPROVATA NELLA
SEDUTA CONSIGLIARE DEL 10/4/80 AVENTE AD OGGETTO:
NORME ORGANICHE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 19/4/1980.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA Pubblica Istruzione

RELAZIONE AL DIRIGENTE DI LEGGE

OGGETTO: "Modifiche ed integrazioni della Legge approvata nella seduta Consiliare del 10/4/80 avente ad oggetto: Norme organiche per l'attuazione del diritto allo Studio".

Dopo l'approvazione della Legge in questione, allo scopo di scongiurare eventuale pericolo di mancata approvazione da parte del Governo Centrale della normativa approvata dal Consiglio Regionale con le conseguenti ripercussioni negative per il mondo della Scuola, gli utenti e le rispettive famiglie, ho cercato di contattare per le vie brevi gli Uffici della Presidenza del Consiglio e del Ministero per le Regioni.

Da una attenta analisi della normativa proposta sono emerse alcune questioni difficilmente superabili al momento dell'approvazione del "visto per l'ulteriore seguito", talchè d'intesa con i Ministeri interessati alla materia disciplinata dalla Legge Regionale, si sono concordate le modifiche ed integrazioni come appresso indicate.

E' utile ricordare che tale prassi è stata seguita recentemente dalla Regione in occasione dell'approvazione delle Leggi nrr. 16 e 17/80, laddove, per l'appunto la legge n.17 è integrativa e modificativa della precedente n.16 in virtù dei contatti informali intercorsi con gli Uffici della Presidenza del Consiglio.

./.


REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA P. F. DI TARANTO

- 11 -

La commissione di tanto a tanto conto che le modifiche ed integrazioni proposte non sovvertono in maniera sostanziale la normativa di riferimento, ne propone l'approvazione con la adozione di tutte le procedure d'urgenza atte a garantire la definitiva completa dell'iter legislativo prima che il Consiglio Regionale completi il lavoro della 17 legislatura.-

L'ASSESSORE ALLA P. F.
(Avv. Pasquale Ciuffreda)



R E G I O N E P U G L I A

Art. 1

La lettera f) dell'art. 6 della Legge Regionale approvata nella seduta consiliare del 10.4.1980 è così modificata: "Interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell'ambito regionale qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale".

R E G I O N E P U G L I A

Art. 8

L'art. 8 della Legge Regionale approvata nella seduta consiliare del 10.4.1980 è sostituito dal seguente: "FUNZIONI DEI COMUNI - I Comuni, tenendo conto delle priorità indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:

- 1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa;
- 2) trasporto e facilitazione di viaggio;
- 3) Contributi di gestione per le Scuole Materne non statali, con priorità per le Scuole Materne Comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di Scuole Materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di Scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all'utenza.

Le scuole materne non statali per fruire dei contributi sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore secondo le modalità fissate dallo stesso.

Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ad i Comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di indicazioni dell'Assessorato alla P.I. della Regione;

- 4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le Scuole elementari e Medie di I° grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all'utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;

e/.

R E G I O N E P U B L I C A

- 5) contributi per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonché per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituti di libri, giornali e riviste;
- 6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
- 7) interventi idonei a favorire l'organizzazione di attività parascolastiche, ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l'attuazione della Scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;
- 8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti gratuiti e semi-gratuiti in convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonché assegni di alloggio in pensionati;
- 9) iniziative per l'eliminazione dell'evasione dell'obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;
- 10) interventi per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l'inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi eccezionali di gravità per i quali si rende necessaria un'adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell'ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalità possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio-educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola.

Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n.517 e devono tenere conto della specificità e delle competenze statali in materia;

./.

R E G I O N E P U G L I A

- 11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della società, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla C.E.R. e nel rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 65 del 23.10.1979;
- 12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie locali;
- 13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al condizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio. I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato e promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono avvalersi dell'opera dei Consigli di circolo e di istituto, anche mediante l'assegnazione dei fondi necessari agli stessi.

REGIONE PUGLIA

1985

L'ultimo comma dell'art.9 della L.r. approvata nella seduta
consiliare del 10.4.1980 è così modificata: "Il personale di cui
al 2° comma dell'art.11 della L.r. 11.10.1978 n.53 viene ammesso
nei ruoli regionali previa idoneità conseguita mediante concorso
per l'incarricamento nelle fasce funzionali corrispondenti alla qua-
lifica di assunzione, purchè in possesso dei requisiti generali per
l'accesso al livello di concorso".

REGIONE PUGLIA

Art.4

Dopo l'art.23 viene aggiunto il seguente: - "art.23/bis - Tutti gli interventi previsti nella presente legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 5

Art. 26 della legge regionale approvata nella seduta del 10.4.1980 è sostituito dal seguente: - "REDECAZIONE PERMANENTE" - Fino all'emanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di cui all'art. 16, la Regione realizza le medesime attività di educazione permanente rappresentate per l'anno scolastico 1978/79, utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto l'incarico nello stesso anno scolastico 1978/79.

Al personale nominato per tali attività viene riconosciuto il trattamento economico iniziale del V livello previsto dalle leggi regionali n. 16 e 17 del 13.3.80.

I relativi oneri fanno carico nella misura di L. 2.400.000.000,= al cap. 00302 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Le attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e dei Centri di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 14 della l.r. 17/4/79, n. 22, nonché le strutture scolastiche del territorio, di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della Scuola, secondo le modalità di cui all'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli oneri relativi all'espletamento dei servizi anzidetti fanno carico al cap. 10502 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1981.

Il personale in servizio nell'anno scolastico 1979/80 e che abbia avuto lo stesso incarico nell'anno scolastico 1978/79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo

°/.

REGIONE PUGLIA

quanto sarà stabilito con successiva legge regionale da approvare entro il 31.12.1980.

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella erogazione dei servizi il personale in questione continuerà ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture (G.S.B.I., Centri di Lettura, Corsi di Perfezionamento culturale, Corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31.12.1980.

In via eccezionale l'Amministrazione Regionale è autorizzata a compiere in unica soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui all'anno scolastico 1978/79 mediante contratto a termine fino al 31/12/1980.

REGIONE PUGLIA

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È sotto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA
5 - 0
21-4-80
Consiglio Regionale